

ALLEGATO ENERGETICO

ai sensi dell'art. 35 bis del Regolamento Edilizio Comunale

PREMESSA

Il settore edilizio utilizza quasi il 40% dell'energia consumata in Italia: la maggior parte di essa è assorbita dagli impianti di riscaldamento e condizionamento.

In quest'ottica il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, attuativo della direttiva europea del 2001 /91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, integrato dal decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, pone l'accento sull'involucro edilizio. Visti il Decreto Legislativo 03/03/2011 nr. 28, la Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla Legge Regionale 30 luglio 2012 n. 23, ed il Regolamento Regionale 13/11/2012 n. 6 di attuazione dell'art. 29 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22 e s.m.i, la Città di Cairo Montenotte con il presente documento recepisce le direttive in esse contenute.

Gli aspetti che caratterizzano questo Allegato Energetico al Regolamento Edilizio sono:

- l'introduzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 così come modificato dalla Legge 03/08/2013 n. 90, di cui dovranno essere dotati prima del rilascio del certificato di agibilità gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, e degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici ai sensi del Decreto Legislativo 03/03/2011, nr. 28;
- l'introduzione di norme per la riduzione del prelievo idrico dalla rete pubblica di distribuzione acqua potabile;
- l'introduzione di disposizioni per il risparmio energetico.

Per le nuove edificazioni sono anche richieste predisposizioni che in futuro possano permettere la trasformazione degli impianti dal punto di vista energetico e per la gestione delle acque.

Ai sensi dell'art. 31 Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22 e s.m.i. saranno eseguiti accertamenti ed ispezioni in corso d'opera per almeno il cinque per cento degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione volti verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal Regolamento Regionale 13/11/2012 n. 6.

ARTICOLO 1

Interventi oggetto del presente allegato energetico al regolamento edilizio

La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione rilevanti degli edifici deve ottemperare alle indicazioni previste dal presente documento che recepisce le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale 13/11/2012 n. 6, di attuazione dell'art. 29 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22 e s.m.i, all'art. 24 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla Legge Regionale 30 luglio 2012 n. 23, al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 così come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, all'art. 2 del Decreto Legislativo 03/03/2011 nr. 28.

I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, differenziati in base alla tipologia di interventi da realizzare, sono stabiliti dall'art. 3 del Regolamento Regionale 6/2012.

Le procedure da seguire in caso di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria sono stabilite dall'art. 4 del Regolamento Regionale 6/2012.

ARTICOLO 2

Norme relative all'involucro

I titoli edilizi abilitativi (permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A., P.A.S.) saranno rilasciati ovvero prenderanno efficacia sulla base della presentazione della relazione tecnica di rispondenza dell'edificio in materia di contenimento dei consumi energetici, in conformità alle normative vigenti (D.L. 192/2005 e s.m.i., D.L. 311/2006 e s.m.i., Regolamento Regionale 13/11/2012 n. 6 di attuazione dell'art. 29 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22 e s.m.i., Decreto Legislativo 03/03/2011, nr. 28) ed alle indicazioni contenute nel presente Allegato Energetico al Regolamento Edilizio.

La dichiarazione di fine dei lavori dovrà essere asseverata dal Direttore dei Lavori e dovrà certificare la conformità dell'opera al progetto. Tale documentazione sarà conservata dal Comune al fine degli accertamenti.

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è effettuato in maniera indipendente da tecnici abilitati inseriti nell'elenco istituito dalla Regione, secondo i criteri e le procedure previste dal Titolo II del Regolamento Regionale 13/11/2012 n. 6, e deve essere prodotto in allegato all'istanza per il rilascio del certificato di Agibilità.

L'Attestato di Prestazione Energetica diventa efficace a seguito della trasmissione in via telematica da parte del tecnico abilitato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.

I valori limite dell'indice di prestazione energetica degli edifici espressi in funzione della zona climatica e del rapporto di forma dell'edificio S/V sono stabiliti dall' Allegato C) del Regolamento Regionale 6/2012

Le metodologie di calcolo relative al fabbisogno globale di energia primaria, al solare termico, al solare fotovoltaico, alla micro cogenerazione e delle pompe di calore ed agli Indici di prestazione energetica globale e parziale sono stabilite rispettivamente dagli Allegati G) ed H) del Regolamento Regionale 6/2012.

I valori della trasmittanza termica delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari, delle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, dei pavimenti verso locali riscaldati o verso l'esterno, delle chiusure trasparenti e dei vetri sono indicate nell'Allegato B) del Regolamento Regionale 6/2012

Qualora la prestazione energetica dell'involucro ed il valore della trasmittanza termica delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari risultassero inferiori al 40% rispetto a quanto previsto dai precedenti commi, sarà previsto un incentivo nel calcolo volumetrico ovvero: lo spessore dei muri perimetrali e/o delle solette eccedenti i cm 30 (e fino ad un massimo di cm 45), che dovrà essere documentato dagli allegati alla documentazione di cui sopra, non sarà conteggiato nelle volumetrie così come nel calcolo delle altezze, mentre rimangono confermate le distanze tra gli edifici e dai confini, così come normate dalle N.T.A. del vigente P.R.G.

ARTICOLO 3

Impiantistica termica e fonti rinnovabili

a) Nuovi fabbricati

Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i. (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10), dal D.L.vo 192 del 19 agosto 2005 integrato dal D.L.vo n. 311 del 29 dicembre 2006 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale 6/2012, si osserva quanto segue:

1. **caldaie a combustibili fossili, a legna, cippato o pellets.** E' fatto obbligo di utilizzare caldaie a condensazione a 4 stelle con controllo della temperatura dell'acqua di ritorno. In via alternativa è possibile l'utilizzo di caldaie a legna, a cippato o a pellet con rendimento superiore all'85% e bassa emissione di polveri. Deve essere, inoltre, prevista almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambientale dei singoli locali o nelle singole zone. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, nr. 412, nei casi di nuova installazione o sostituzione di impianti termici. In ogni caso detta centralina deve:
 - essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati;
 - consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per le singole unità immobiliari.
2. nel caso di **impianti a pompa di calore** che utilizzano il terreno o la falda come pozzo di calore vanno rispettate le normative vigenti in materia di prelievo e restituzione dell'acqua in falda. Tale restrizione non è da considerarsi per gli impianti che utilizzano il solo terreno come pozzo di calore.
3. gli impianti d'immobili con più di quattro unità abitative dovranno essere di tipo centralizzato realizzati tramite caldaie a condensazione o a biomasse con capacità modulante e progettate – ove necessario – tramite sistema a cascata. Essi dovranno prevedere sistemi di contabilizzazione individuale e sistemi per la regolazione della temperatura dei singoli ambienti come indicato al comma 1.
Si dovrà inoltre realizzare la predisposizione per l' allaccio ad una rete esterna di **teleriscaldamento** e quindi una distribuzione del calore orizzontale e l'inserzione di un contabilizzatore di calore per il pagamento a consumo dell'energia termica e dell'acqua sanitaria per ogni unità abitativa.
4. **solare termico e fotovoltaico.**
 - a) Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione, così come classificate dall'art. 3 comma 1° del Regolamento Regionale 6/2012, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell'edificio. A tal fine l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
 - del 20% per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2013;
 - del 35% per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
 - del 50% per per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2017.

I sopraindicati obblighi non si applicano qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Gli obblighi di cui al presente comma non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la

produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

b) Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione, così come classificate dall'art. 3 comma 1° del Regolamento Regionale 6/2012, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell'edificio.

A tale fine è obbligatoria l'installazione sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti:

- potenza elettrica P installata non inferiore a:

- $P = S/80$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2013;

- $P = S/65$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016;

- $P = S/50$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2017;

dove S è la superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno, misurata in mq.

c) Le soglie percentuali ed i valori di cui alle precedenti lettere a) e b):

- sono ridotti del 50% per gli edifici situati nelle zone A del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 02/04/1968 nr. 1444;

- non si applicano agli edifici di cui alla Parte II e all'art. 136, comma 1°, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs 22/01/2004, nr. 42 e s.m.i. e a quelli specificatamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con riferimento ai caratteri storici e artistici.

d) In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e nel caso di coperture piane saranno installati con inclinazione ottimale, comunque in modo non visibile dalla strada. I serbatoi di accumulo degli impianti solari termici devono essere posizionati all'interno degli edifici.

e) I limiti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

f) Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti commi è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo ovvero per rendere efficace il titolo edilizio presentato con procedura semplificata.

g) L'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai precedenti commi dovrà essere evidenziata dal progettista nell'apposita relazione tecnica, di cui al comma 7° dell'Allegato 3 del D. Lgs. n. 28/2011 ed, in ogni caso, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio, calcolato secondo la formula indicata al comma 8° dell'Allegato 3 del citato decreto legislativo.

5. Dovranno essere previsti **locali tecnici** per:

- alloggiare gli accumuli per un impianto solare termico in misura di almeno 30 litri per ogni abitante insediabile calcolato ai sensi del D.M. 1444/68;

- ospitare un generatore di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento ambientale, qualunque sia il tipo di combustibile utilizzato (c. fossili, legna, cippato, pellets), dimensionato in base alla normativa vigente con particolare riguardo alle prescrizioni di prevenzione incendi e alle circolari I.S.P.E.S.L.;

- sistemare un condotto di evacuazione fumi sfociente a tetto, di dimensioni e caratteristiche adeguate alla tipologia di generatore di calore previsto nel caso di impianto centralizzato per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, in accordo a quanto previsto dalle norme UNI vigenti;

- realizzare una canalizzazione collegante detto locale tecnico al suolo pubblico stradale,

di dimensioni e caratteristiche adeguate ad ospitare, anche in un secondo tempo, o le tubazioni di allacciamento alla rete di teleriscaldamento o le tubazioni di fornitura da rete del combustibile gassoso;

- un cavedio di collegamento tra il locale tecnico e il manto di copertura (in relazione alla superficie di cui al precedente punto 1) per il passaggio delle tubazioni di mandata e ritorno e del collegamento elettrico dei sensori di un impianto solare termico, o delle linee elettriche di un impianto fotovoltaico;

- una serie di cavedi, per la posa delle colonne montanti di distribuzione dell'acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari, con dimensioni idonee alle opere di predisposizione all'utilizzo degli impianti di teleriscaldamento o centralizzati.

- una serie di cavedi per la posa delle diramazioni dalle colonne montanti di distribuzione dell'acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari ai collettori presenti all'interno delle singole unità immobiliari. Tali cavedi dovranno avere sezione minima di 15 cm per 15 cm.

Tutti i cavedi previsti dai commi precedenti dovranno presentare andamento il più possibile rettilineo e opportune aperture, su spazi non privati, dalle quali facilitare l'inserimento delle tubazioni.

I suddetti locali tecnici e/o cavedi non saranno conteggiati nel calcolo della volumetria nella misura strettamente necessaria, accuratamente motivata e come tale documentata in fase di progetto degli impianti, fatta eccezione per i locali destinati a deposito combustibile che saranno invece conteggiati.

b) fabbricati esistenti

1. In tutti i casi di sostituzione o ristrutturazione di impianti termici e nei casi di sostituzione del generatore di calore o pompa di calore elettrica si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento Regionale 6/2012.

Per tutte le categorie di edifici, così come classificate dall'art. 3 comma 1° del Regolamento Regionale 6/2012, sottoposti a ristrutturazione rilevante, così come definita dall'art. 2 comma 1° lett. m) sottolinee i) e ii) del Decreto Legislativo 03/03/2011 nr. 28, si applica quanto disposto paragrafo "a) Nuovi fabbricati" punto 4. lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Nelle zone e sugli edifici sottoposti a particolare tutela (vincolo ambientale, vincolo paesaggistico, vincolo monumentale, tutela degli insiemi, zone di interesse storico e/o artistico) sarà valutata l'applicazione del suddetto punto 4. caso per caso sulla base di uno Studio Organico di Insieme da presentare a corredo dell'istanza per il rilascio del titolo edilizio.

2. Negli interventi edilizi su edifici esistenti costituiti da più unità immobiliari con impianto di riscaldamento centralizzato, che preveda indifferentemente la sostituzione del generatore o il rifacimento della rete di distribuzione del calore, è fatto obbligo applicare sistemi di regolazione (esempio valvole termostatiche) e contabilizzazione del calore (diretti o indiretti) individuali per ogni unità immobiliare, così da garantire che i costi relativi possano essere ripartiti almeno per l'80% sulla base dei consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare e per il 20% sulla base dei millesimi di proprietà o altri metodi di ripartizione. Quanto sopra, fatto salvo accertata e documentata impossibilità di realizzazione.

ARTICOLO 4

Contenimento dei Consumi Idrici

a) Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si introduce la contabilizzazione

individuale obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall'immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

2. Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti, ove non ancora in atto, il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell'acqua potabile.
3. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione dei contatori volumetrici regolarmente omologati CE (art.25, D.Lgs. 11/5/99 n°152).

b) Installazione di dispositivi per la regolamentazione del flusso nelle cassette di scarico

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti in base alle esigenze specifiche.
2. Il provvedimento riguarda i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di tutti gli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica, limitatamente alle suddette categorie, nel caso di rifacimento dei servizi igienici.
3. Il requisito si intende raggiunto quando siano installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:
 - la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata;
 - la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo non superiore a 5 litri e il secondo non superiore a 12 litri.

b) bis - Installazione di dispositivi per la regolamentazione del flusso di acqua potabile e acqua calda sanitaria dai rubinetti e dalle docce

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si obbliga l'adozione di frangiflusso areati (detti anche rompigitto areati o riduttori di flusso) con portata massima certificata dal produttore uguale o inferiore a 8 litri al minuto.

c) Alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si consiglia l'adozione di sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno.
2. Il provvedimento riguarda gli scarichi di lavelli, docce, vasche da bagno degli edifici di nuova costruzione, dove è fatto obbligo predisporre tali scarichi separati da quelli di WC, bidet, lavatrici, lavastoviglie e cucine; l'impianto di scarico va predisposto per poter in futuro raccogliere i primi in appositi serbatoi e a seguito di trattamento, atto ad evitare l'intasamento di cassette e tubature e/o la diffusione di odori e agenti patogeni, saranno reimmessi in rete per alimentare le cassette WC. L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione oppure dall'eventuale cisterna per la raccolta delle acque meteoriche. Le tubazioni dei diversi sistemi dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione. L'impianto proposto dovrà essere approvato in sede di progetto dall'ufficio igiene.
3. Esclusivamente per gli edifici di nuova costruzione, superiori a quattro unità abitative, è fatto obbligo predisporre locali tecnici (che non verranno conteggiati ai fini della volumetria fino ad un massimo di 20 metri cubi) di volume sufficiente ad ospitare i serbatoi di accumulo di capacità idonea al soddisfacimento del fabbisogno delle cassette di scarico dell'edificio e gli impianti di trattamento e filtratura delle acque di recupero degli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno, che saranno reimmesse in rete separata e dedicata per alimentare le cassette WC (gli scarichi di lavelli, doccia e vasca da bagno vengono

- convogliate in scarichi separati da WC, bidet, lavatrice, lavastoviglie e cucina).
4. Copia dello schema di impianto dovrà essere consegnata ai proprietari dell' immobile e disponibile presso il custode o l' amministratore.

d) Utilizzo delle acque meteoriche

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia di cortili e passaggi.
2. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
3. Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a trenta metri quadrati, devono dotarsi di un serbatoio coperto, possibilmente interrato, per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a 1mc per ogni 30 mq di superficie lorda complessiva degli stessi, con un minimo di mc. 1 e un massimo di mc.10.
4. La cisterna sarà dotata di sistema di feltratura per l'acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l' eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l' acqua alla pressione necessaria agli usi di cui all'art.5, comma d, punto 1.
5. L'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 5

Controlli e responsabilità

La procedura per lo svolgimento delle verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica è stabilita dall'allegato L) del Regolamento Regionale 13/11/2012 n. 6

ARTICOLO 6

Norme transitorie e richiami a normativa superiore

Le norme si applicano alle istanze di Permesso di Costruire o alle Denunce di Inizio Attività presentate dopo l'approvazione dell'integrazione al Regolamento Edilizio Comunale concernente l'introduzione del presente Allegato Energetico.

Rimangono efficaci, per quanto non richiamate o modificate dal presente Allegato Energetico al Regolamento Edilizio, le norme statali o regionali di cui alla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Sui contenuti del presente Allegato Energetico prevalgono le disposizioni Legislative sovracomunali - anche se emanate successivamente - che contengano limiti più restrittivi.